

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 222

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 22 settembre 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 settembre 2023, n. 126.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021. (23G00138). Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Termoli. (23A05227) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 settembre 2023.


Scioglimento del consiglio comunale di Ambivere e nomina del commissario straordinario. (23A05228). Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 3 luglio 2023.

Fondo per lavoratori socialmente utili. Annualità 2023. (23A05187). Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 8 settembre 2023.

Piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. (23A05186). Pag. 6



sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, (*Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Esaminata la proposta della Regione Marche di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

alluvione dal 16 al 18 maggio 2023 nella Provincia di Pesaro-Urbino;

Dato atto alla Regione Marche di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Marche di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali e zootecniche, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture interaziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di calamità naturale

È dichiarata l'esistenza del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle produzioni vegetali e zootecniche, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture interaziendali e nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con legge 31 luglio 2023, n. 100:

Pesaro-Urbino: alluvione dal 16 al 18 maggio 2023;

provvidenze di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nel territorio dei Comuni di: Fano, Gabicce Mare, Montelabbate, Pesaro;

provvidenze di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni di: Monte Grimano Terme, Sassocorvaro Auditore, Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A05189

DECRETO 12 settembre 2023.

Dichiarazione del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;


Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 102/2004 nel testo come modificato che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 37 del regolamento n. 2022/2472, riguardante gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo;



Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022 relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con legge 31 luglio 2023, n. 100 recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;

Visto, l'art. 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 nel testo risultante dalla legge di conversione, concernente tra l'altro «Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio» ed in particolare:

il comma 1, ai sensi del quale le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell'allegato 1 annesso allo stesso decreto o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati;

il comma 2, che fissa il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per la delimitazione grafica da parte delle competenti regioni, dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali e prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili, fermo restando quanto previsto per l'eventuale richiesta da parte delle regioni di anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva;

i commi 3 e 4, ai sensi dei quali le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti, mentre le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023;

Visto l'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 e le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 419026 dell'11 agosto 2023 che disciplina i criteri e le modalità per la conces-

sione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 relativo al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, (nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3, che dispone che le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023 n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023

Esaminata la proposta della Regione Emilia Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

alluvione dal 1° al 17 maggio 2023 nelle Province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Città metropolitana di Bologna;

Dato atto alla Regione Emilia Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;


Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali e zootecniche, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture interaziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di calamità naturale

È dichiarata l'esistenza del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati Produzioni vegetali e zootecniche, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture interaziendali e nei sottoelencati territori agricoli, in



cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalità previste dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche, con legge 31 luglio 2023, n. 100:

Città metropolitana di Bologna

alluvione dal 1° al 17 maggio 2023;

provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni di: Alto Reno Terme, Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel Guelfo, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castello d'Argile, Castenaso, Dozza, Fontanelice, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterezeno, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa;

Ferrara

alluvione dal 1° al 17 maggio 2023;

provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni di: Argenta, Bondeno, Ferrara, Poggio Renatico, Voghiera;

Forlì-Cesena

alluvione dal 1° al 17 maggio 2023;

provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni di: Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Savignano sul Rubicone, Tredozio, Verghereto;

Ravenna

alluvione dal 1° al 17 maggio 2023;

provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo;

Rimini

alluvione dal 1° al 17 maggio 2023;

provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni di: Bellaria Igea-Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montecopiolo, Montefiora Conca, Montegrifolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Ric-

cione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Sassofeltrio, Talamello, Verucchio;

Reggio-Emilia

alluvione dal 1° al 17 maggio 2023;

provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni di: Castelnovo Ne' Monti, Baiso, Carpi, Casina, Castellarano, Toano, Vetto, Ventasso, Viano, Villa Minozzo.

Modena

alluvione dal 1° al 17 maggio 2023;

provvidenze di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, commi 2, 3 e 6, nel territorio dei Comuni di: Castelvetro di Modena, Fanano, Fiorano Modenese, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano sul Panaro, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Polinago, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Vignola, Zocca;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A05190

DECRETO 12 settembre 2023.

Dichiarazione del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Toscana dal 1° al 17 maggio 2023.

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 102/2004 nel testo come modificato che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi,

